

COMUNE DI CITERNA

Regolamento per la disciplina

**del Canone di Occupazione
del Canone Pubblicitario
del Canone mercatale**

di cui alla L. 160/2019 – articolo 1 – commi 816-847

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL 10 APRILE 2021

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO AL N. 242 DAL 20 APRILE 2021 AL 5 MAGGIO 2021

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO AL N. 293 DAL 22 MAGGIO 2021 AL 6 GIUGNO 2021

INDICE

1. Oggetto del Regolamento
2. Presupposto
3. Soggetto obbligato
4. Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
5. Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione
6. Procedimento
7. Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee
8. Occupazioni e pubblicità abusive
9. Dichiarazione
10. Tipologia di Impianti Pubblicitari
11. Criteri per la determinazione delle tariffe
12. Tariffa per le occupazioni e per le pubblicità permanenti e temporanee
13. Classificazione delle strade
14. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
15. Divieti
16. Affissioni pubbliche
17. Maggiorazioni
18. Riduzioni
19. Esenzioni
20. Canone di Occupazione nei Mercati
21. Pagamento del Canone
22. Attività di recupero di pagamenti irregolari e rimborsi
23. Ravvedimento operoso
24. Provvedimenti sanzionatori e definizione agevolata
25. Rateizzazione
26. Compensazione
27. Rimborsi
28. Compiti di vigilanza della Polizia Locale
29. Norme transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. A decorrere dal 2021 sono istituiti nel Comune di Citerna:
 - a. il **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione del COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni.
 - b. il **Canone mercatale** per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 837 a 846 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione del COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì il Servizio delle Pubbliche Affissioni.

Art. 2 – Presupposto

1. Il presupposto del Canone si individua:
 - a) Nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ad esclusione delle occupazioni soprastanti realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) e degli spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (ad esempio strade vicinali soggette a pubblico passaggio).

 - b) Nella diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, da chiunque effettuata a qualunque titolo tranne i casi di esenzione, mediante impianti installati:
 1. su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 2. su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
 3. all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica tesi a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 3 - Soggetto obbligato

1. Il Canone di Occupazione è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio; nel caso

di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti obbligati in solido al pagamento del canone.

2. Il Canone Pubblicitario, in via principale, è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità o ancora il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Art. 4 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

1. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti comunali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza avere ottenuto la concessione e avere pagato il relativo canone.
2. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve farne richiesta formale al Comune.
3. Gli uffici comunali di seguito elencati sono competenti al rilascio delle concessioni/autorizzazioni secondo quanto disposto dai loro rispettivi regolamenti, previa verifica del pagamento del canone da parte del richiedente quantificato dall'ufficio tributi:
 - a) Ufficio competente per la gestione del patrimonio: occupazioni suolo pubblico per lavori edili e installazioni impianti pubblicitari; occupazioni suolo pubblico per l'esercizio del commercio;
 - b) Economato : gestione amministrativa servizio affissioni;
 - c) Ufficio Polizia Locale: assegnazioni dei posteggi giornalieri nelle aree destinate al commercio in forma ambulante; assegnazioni dei posteggi ricorrenti presso i mercati; tutte le altre occupazioni non comprese nei punti precedenti.

Art. 5 - Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione.

1. Nel caso in cui il titolare della concessione o autorizzazione, essendo in difetto con il pagamento del relativo canone, non provveda a regolarizzare il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di messa in stato di mora da parte dell'Ufficio Tributi, oppure nel caso di gravi violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento, l'ufficio che ha rilasciato la concessione o autorizzazione avrà titolo per procedere alla loro revoca.

2. In caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, si procederà alla restituzione del canone pagato in eccesso, dal giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio pubblico occupato, o della rimozione dell'impianto pubblicitario, fino all'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione o della autorizzazione per colpa del concessionario o dell'autorizzato, il Comune provvederà a trattenere il canone pagato a titolo di penale.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
5. Nel caso di rinuncia alla concessione di occupazione, se questa non è ancora iniziata, si ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se invece l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Art. 6 – Procedimento

1. L'occupazione di suolo e l'installazione di impianti pubblicitari previste dal presente regolamento sono soggette a specifica autorizzazione/concessione rilasciata dall'ufficio comunale competente su istanza in bollo corredata dalla documentazione prescritta. A tal fine il responsabile del procedimento pubblica nel sito internet del comune la scheda di ogni distinto procedimento corredata della modulistica, dei costi e delle tariffe previsti ai fini del rilascio. Fatta salva la competenza del SUAPE, l'attivazione della Conferenza di servizi di cui alla legge 07/8/1990, n. 241, o diversi termini deliberati con provvedimento di Giunta Comunale ovvero derivanti dalla necessità di acquisire pareri e nulla osta da parte di enti e uffici diversi dal comune, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è **di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente**. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.
2. Il responsabile di procedimento può richiedere entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza eventuali integrazioni e provvede ad acquisire d'ufficio tutti i pareri interni e esterni necessari al rilascio dell'autorizzazione. L'integrazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di cui al periodo precedente. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio; i termini cominciano nuovamente a decorrere dallo stesso giorno. In caso di presentazione di istanza irregolare i termini sono interrotti. Il richiedente deve provvedere entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'archiviazione della stessa. L'intero termine decorrere nuovamente dall'avvenuta regolarizzazione.

3. Il rilascio della concessione o autorizzazione è sempre subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi: a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto; b) pagamento dei diritti relativi all'atto, delle spese di istruttoria ovvero delle altre spese relative; c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione; d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto e nella misura stabilita dall'ufficio, secondo le prescrizioni del successivo articolo del Regolamento; e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del Regolamento. In presenza di morosità per canoni pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria l'autorizzazione è negata, fatto salvo il caso in cui il richiedente paghi l'insoluto ovvero aderisca a un piano di rateazione debitamente assistito da garanzia e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano. L'ufficio competente emette il provvedimento finale dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.
4. Le occupazioni di suolo che possono arrecare danni alle strutture pubbliche (con manufatti, lavori edili, chioschi ecc.) sono subordinate al versamento di una cauzione a garanzia della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

Art. 7 - Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, a qualsiasi titolo effettuate, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, che abbiano durata non inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno.
4. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui concessioni o autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono, incluse le occupazioni di aree per lo svolgimento di mercati ambulanti.

Art. 8 - Occupazioni e pubblicità abusive.

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate con regolare atto di concessione e/o

autorizzazione.

2. Le occupazioni e le pubblicità abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e le pubblicità abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, oppure effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 9 – Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Per ciò che concerne la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro le date di scadenza previste, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro i medesimi termini.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità effettuata con insegne e cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili, nonché quella con veicoli, si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal trentesimo giorno precedente a quello in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 10 – Tipologia di Impianti Pubblicitari.

1. Per la definizione dei mezzi pubblicitari viene recepito il testo integrale dell'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 il quale definisce come impianto pubblicitario qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia e finalità del messaggio e caratteristiche specifiche.

La durata di esposizione distingue gli impianti in:

a) **permanenti**: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo da parte dell'Ente competente;

b) **temporanei**: manufatti la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa.

3. Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti, siano essi pubblici o privati:

a) impianti **permanenti**: preinsegna (freccia direzionale ad uso Turistico-Industriale-Artigianale-Commerciale), tabella, posters, cartello pubblicitario, impianti pubblicitari di servizio, impianto a messaggio variabile, quadri turistici, totem, insegne, transenne parapetonali ecc.;

b) impianti **temporanei**: striscione, locandina, gonfalone, stendardo ecc.;

4. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale, sociale, o commerciale.

5. Il Regolamento edilizio determina il numero e le dimensioni degli impianti autorizzabili e la tipologia di quelli vietati.

Art. 11 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe del Canone di Occupazione sono determinate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) superficie, espressa in metri quadrati, durata, tipologia e finalità dell'occupazione;
 - c) durata dell'occupazione.
2. L'unità minima di tassazione è individuata nel metro quadrato; le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.
3. Le tariffe del Canone Pubblicitario sono determinate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
 - c) tipologia dell'impianto (opaco o luminoso)
 - d) durata del messaggio pubblicitario;
 - e) natura del messaggio pubblicitario (commerciale o meno)
4. L'unità minima di tassazione è di trecento centimetri quadrati; le superfici inferiori ad

un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, per eccesso al mezzo metro quadrato.

5. Per i mezzi bifacciali, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, si considera la superficie complessiva di essi; le eventuali maggiorazioni si applicano invece alle singole superfici.
6. Per i mezzi pubblicitari con più di due facce, o aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
8. Alla distribuzione, in qualunque modo eseguita, di materiale pubblicitario mediante persone circolanti o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero delle persone impiegate o il numero dei distributori utilizzati per il numero dei distributori, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 cm. L'importo massimo del canone è stabilito dalla Giunta nel limite massimo di € 20,00.
9. Alla pubblicità sonora la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. La Giunta stabilisce la misura della tariffa nel limite massimo di € 20,00.
10. Alla pubblicità con proiezioni luminose si applica un canone giornaliero indipendentemente dalla superficie nella misura stabilita dalla Giunta non superiore ad € 20,00.
11. Ai veicoli che espongono pubblicità per conto proprio e sui veicoli di proprietà dell'impresa è applicato un canone annuo indipendentemente dalla superficie utilizzata. Il canone è commisurato e distinto per veicoli con portata superiore a 3.000 kg, veicoli con portata inferiore a 3.000 kg, veicoli non ricompresi precedentemente. La Giunta stabilisce la misura del canone annuo nel limite massimo di € 100,00. Per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato il canone è raddoppiato.
12. Le maggiorazioni delle tariffe a qualunque titolo previste – sia per l'occupazione che per la pubblicità - sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili, tranne nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 12 - Tariffa per le occupazioni e per le pubblicità permanenti e temporanee.

1. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadrati.

2. In caso di inizio in corso d'anno dell'occupazione e della diffusione del messaggio pubblicitario di natura permanenti, il canone annuale viene rapportato al periodo di occupazione e di diffusione del messaggio pubblicitario, espresso in giorni.
3. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadri.
4. In caso di occupazioni di durata inferiore all'intera giornata, il corrispettivo giornaliero viene rapportato alle ore di occupazione.

Art. 13 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione di cui all'art. 2, lett. a), nonché del Canone pubblicitario di cui al medesimo art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), le strade e le aree comunali sono suddivise in due categorie, in ordine decrescente di importanza:

Zona A: centro abitato come delimitato con deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 12 novembre 1998. Coefficiente di determinazione della tariffa: 1;

Zona B: Restante parte del territorio comunale e corrispondente al territorio posto esternamente alla delimitazione dei centri abitati. Coefficiente di determinazione della tariffa: 0,75;

Art. 14 - Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15 - Divieti

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme alla normativa nazionale e regionale di settore, alle disposizioni regolamentari di carattere urbanistico, a quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento edilizio.
2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori dagli spazi autorizzati e con modalità differenti da quelle indicate in esso e nel presente Regolamento.
3. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

4. È vietato immettere volantini, dépliant e qualsiasi altro tipo di materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni delle abitazioni private, sui parabrezza e lunotti delle autovetture, sia in area pubblica che in area privata ad uso pubblico, nonché su tutti gli altri tipi di veicoli. La distribuzione del materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente mediante consegna a mano o deposito esclusivamente all'interno delle cassette postali.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non pregiudichi la sicurezza stradale.
6. Per motivi di sicurezza, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione e su qualunque sostegno portante impianti di trasmissione dell'energia.

Art. 16 - Affissioni Pubbliche

1. Ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 836, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale.
3. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
4. Per manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali si intendono i seguenti:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato ed enti pubblici territoriali e che non rientrano tra le attività istituzionali degli stessi o la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
5. La gestione del Servizio delle Affissioni Pubbliche viene ordinariamente espletata dal Comune. Qualora quest'ultimo lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, essa può essere affidata a soggetti esterni qualificati.

6. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, stabilita nella misura minima di mq 16/1000 abitanti, è ripartita come appresso:
 - a) N. 4 per una superficie di mq 20 mq complessivi riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - b) N. 15 per una superficie di mq 55 destinata alle affissioni di natura commerciale.
7. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
8. Con delibera di Giunta Comunale è stabilita la tariffa base per l'affissione di ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100, per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa base è maggiorata del 50 per cento.
9. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
10. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in un registro cronologico.
11. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
12. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
13. Il Comune comunica altresì al committente per iscritto l'eventuale mancanza di spazi disponibili.
14. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
15. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
16. Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati con quelli dati in sostituzione dal committente e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
17. Le disposizioni previste per il Canone Pubblicitario si applicano, per quanto compatibili, anche alle affissioni pubbliche.

Art. 17 - Maggiorazioni

1. Le maggiorazioni previste dal presente articolo per l'occupazione e la pubblicità, effettuate anche abusivamente, sono sempre cumulabili e si applicano alla tariffa base.
2. Le tariffe base sulle seguenti occupazioni permanenti possono essere maggiorate, con provvedimento della Giunta, fino alle seguenti misure massime:
 - a) 75% per occupazioni con chioschi e edicole (e con altre strutture fisse al suolo per attività commerciali);
 - b) 50% per occupazioni diverse da quelle con chioschi e simili, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo.
3. Le tariffe base per le seguenti tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari possono essere maggiorate, con provvedimento di Giunta, fino alle seguenti misure massime:
 - a) 75%: pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - b) 50%: pubblicità di superficie superiore ai 9 metri quadrati;
 - c) 75% : pubblicità effettuata su via Roma, via della Libertà, via Leonardo da Vinci.

Art. 18 - Riduzioni

1. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili, tranne nei casi specificamente previsti, e non si applicano in caso di occupazione e di pubblicità abusive.
2. Le tariffe base del Canone di Occupazione sono ridotte nelle seguenti misure:
 - a) 50%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, religiose, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - b) 50%, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente
 - c) 20%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d) 50%, per le occupazioni temporanee che superano i 15 giorni;
 - e) 80%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - f) 65% per le occupazioni stagionali comprese da 90 a 180 giorni effettuate da chioschi, bar, ristoranti, pubblici esercizi e imprese di pubblico servizio in genere, commercianti e artigiani alimentari.
3. Le riduzioni previste alle lettere a), b), c) del comma 2 sono singolarmente cumulabili con quella prevista alla lettera d), e si applicano sul prodotto finale.
4. Le tariffe base del Canone Pubblicitario sono ridotte delle seguenti percentuali:
 - a) 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,

- culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) 25% per la pubblicità effettuata su impianti collocati su suolo privato.

Art. 19 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone di Occupazione:

- a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, realizzate da organizzazioni/associazioni, senza scopo di lucro, alle quali aderisce il Comune, non comportanti attività commerciale;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.lgs. 460/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di tre ore, il cui importo non sia comunque superiore al minimo esigibile di € 5,00 di cui all'art. 24 del presente Regolamento;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni con tende, o simili, fisse o retrattili;
- n) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato;

- o) i passi carrabili;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.

2. Sono esenti dal Canone Pubblicitario:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- d) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- j) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

Art. 20 - Canone di Occupazione nei Mercati.

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite ed effettuate, secondo la seguente durata ed i seguenti criteri:

a. Fino a 9 ore giornaliere di occupazione si applica un coefficiente moltiplicatore sulla tariffa giornaliera pari a:

- 0,6 per i prodotti non deperibili;
- 0.65 per i prodotti deperibili;

b. Oltre le 9 ore giornaliere e fino alle 24 ore si applica un coefficiente moltiplicatore sulla tariffa giornaliera pari a :

- 0,9 per i prodotti non deperibili;
- 1, per i prodotti deperibili;

b. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento stabilito dalla Giunta in sede di determinazione della tariffa.

c. Per le occupazioni dei mercati la cui occupazione si protragga per l'intero anno solare è dovuta una tariffa annuale, da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione.

2. Al fine dell'individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall'art. 13 del presente regolamento;

3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

4. Non si applicano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli articoli 17 e 18.

Art. 21 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, nei seguenti modi:

- direttamente presso la Tesoreria comunale
- attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune
- attraverso la piattaforma pagoPA.

2. La scadenza in unica soluzione per il versamento del canone è fissata al 31 marzo di ogni anno. E' in facoltà della Giunta di prorogare detto termine con provvedimento di carattere generale per comprovati gravi motivi.

3. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate trimestrali anticipate (con scadenza 31 marzo; 30 giugno, 30 settembre), qualora il totale da pagare sia superiore a € 200,00 per il Canone di Occupazione e di € 1.500,00 per quello pubblicitario.
4. Gli operatori commerciali, non titolari di posteggio fisso presso i mercati, devono versare il canone all'atto della concessione del posteggio all'incaricato della riscossione presso il mercato, che rilascerà apposita ricevuta, pena la mancata assegnazione dello stesso posteggio per la giornata mercatale.
5. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a € 5,00.
6. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il canone verrà richiesto ai soggetti obbligati con apposita comunicazione nella quale verranno indicate le scadenze di pagamento.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 22 – Attività di recupero di pagamenti irregolari e rimborsi

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'ammontare del canone, o dell'indennità in caso di occupazione o pubblicità abusiva, prevista dall'art. 1, comma 821, lett. g) della Legge 160/2019, ferme restando le sanzioni stabilite dal Codice della Strada agli articoli 20, commi 4 e 5, e 23, del D.lgs. 285/1992, irrogate mediante la procedura di cui all'art. 1 c. 792 della L. 160/2019.
2. Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.
3. Non si procede all'attività di recupero per importi inferiori a € 16,00 per anno d'imposizione (comprensivi di canone, sanzioni ed interessi)

Art. 23 - Ravvedimento operoso

1. L'operatore non in regola con i pagamenti, in analogia alla disciplina applicabile in materia di tributi locali, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, sempreché

la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Si applica il regolamento comunale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30 ottobre 1998.

Art. 24 - Provvedimenti sanzionatori e definizione agevolata

1. Le sanzioni e le indennità sono irrogate dal Direttore dell'Area cui appartiene l'Ufficio Tributi mediante emanazione di proprio provvedimento da notificare ai trasgressori.
2. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, è ammessa la definizione agevolata della controversia con il pagamento di un quarto della sanzione o indennità applicate, contestualmente all'intero canone dovuto.

Art. 25 - Rateizzazione

1. A seguito dell'attività di recupero dei versamenti irregolari, è consentita la rateizzazione del debito maturato. Si applica il regolamento comunale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30 ottobre 1998.

Art. 26 Compensazione

1. La compensazione dei crediti per Canone Unico Patrimoniale è consentita alle condizioni previste dal regolamento comunale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30 ottobre 1998.

Art. 27 - Rimborsi

1. Il soggetto obbligato può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante richiesta formale, entro il termine di anni cinque dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. il Comune provvede entro i successivi centottanta giorni. Si applica il regolamento comunale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30 ottobre 1998.

Art. 28 - Compiti di vigilanza della Polizia Locale

1. Il Comando di Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio tributi le forme di occupazione e di

diffusione di messaggi pubblicitari realizzate in difformità alle sue disposizioni e a quelle dettate dal Codice della Strada.

Art. 29 – Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2021.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del COSAP e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativamente alle annualità pregresse.